



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione generale per l'Attività Ispettiva

*Al Consiglio Nazionale dell'ordine dei
Consulenti del Lavoro*

Prot. 37/0002618

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – applicazione dell'istituto della detassazione anno 2012 rappresentatività sindacale.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla corretta interpretazione della disposizione di cui all'art. 26 del D.L. n. 98/2011 (conv. da L. n. 111/2011), concernente la disciplina, per l'anno 2012, della tassazione agevolata correlata ad incrementi di produttività.

In particolare, l'istante chiede in che modo debba intendersi la previsione normativa nella parte in cui richiede che gli accordi o i contratti collettivi territoriali o aziendali, in attuazione dei quali viene stabilita l'erogazione delle somme in esame, siano sottoscritti da *“associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”*.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro, si rappresenta quanto segue.

Va anzitutto evidenziato che, ai sensi dell'art. 53 del D.L. n. 78/2010, la disciplina della tassazione agevolata per l'anno 2011 afferiva alle *“somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate a risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale (...)”*.

Diversamente, per l'anno 2012 con l'art. 26 del D.L. n. 98/2011 (conv. da L. n. 111/2011), il Legislatore puntualizza il requisito della rappresentatività sindacale stabilendo espressamente che le somme correlate ai suddetti incrementi di produttività siano oggetto di previsione negli *“accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”*.

Alla luce della nuova formulazione normativa va dunque evidenziata la necessità che gli accordi in questione, ai fini della applicabilità del regime agevolativo, **siano sottoscritti da associazioni in possesso del requisito della maggiore rappresentatività comparata sul piano nazionale**. In sostanza, in relazione agli accordi territoriali, entrambe le parti devono essere in possesso di tale requisito di rappresentatività.

La problematica appare invece più complessa nell'ipotesi di accordi aziendali, in quanto solo uno dei firmatari dell'accordo può considerarsi una "*associazione*" in rappresentanza di una collettività di soggetti (i lavoratori).

Per la parte datoriale, pertanto, trattandosi di accordo aziendale, non potrà che essere il singolo datore di lavoro a stipulare l'accordo con le rappresentanze dei lavoratori che promanano da organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale mentre, per le realtà datoriali che non abbiano al proprio interno tali rappresentanze, tali accordi potranno essere sottoscritti con le organizzazioni sindacali territoriali in possesso del citato requisito di rappresentatività.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Paolo Pennesi)

DP

ADB/SC - 1471